Istituto d'Istruzione Omnicomprensivo "*Decio Celeri*" Lovere (BG)
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado
Liceo Artistico–Classico–Scientifico tradizionale–Scienze Applicate –Sportivo
ViaNazarioSauro,2-24065Lovere(BG)–Tel.035983177–C.F.81004920161–Cod.Mecc.BGIS00100R
www.omnicomprensivodecioceleri.edu.it*e- mail:*bgis00100r@istruzione.it*postacertificata:*bgis00100r@pec.istruzione.it

Sommario

Regolamento di disciplina 2
Premessa 2
Sezione I -Principi generali 2
Art.1 -Diritto di accesso ai documenti 2
Art.2-Procedimento disciplinare..... 2
Art.3-Finalità educativa del provvedimento disciplinare 3
Art.4- Valutazione del comportamento disciplinare..... 3
Art.5-Occasionalità o continuità delle mancanze disciplinari 3
Art.6-Risarcimento danni..... 3
Sezione II -Sanzioni disciplinari..... 3
Art.7-Finalità educativa delle sanzioni..... 3
Art.8-Tipologie di sanzioni e organo di disciplina competente..... 3
Art.9-Alternativa alla sanzione disciplinare 5
Art.10-Segnalazioni all'autorità giudiziaria 5
Art.11-Annotazione delle sanzioni disciplinari 5
Sezione III-Doveri..... 5
Sezione IV- Organi competenti per le sanzioni..... 7
Art.12-Il Dirigente Scolastico e i docenti..... 8
Art.13-Il Consiglio di Classe..... 8
Art:13bis-Il Consiglio di Istituto 8
Sezione V- Procedimento disciplinare 8
Art.14-Principi del procedimento disciplinare..... 8
Art.15-Diritto di difesa 8
Art.16-Richiamo orale 8
Art. 17-Contestazione scritta..... 8
Art.18-Comunicazione del provvedimento..... 9
Art.19-Dovere di accertamento..... 9
Art.20-Motivazione per iscritto..... 9
Art.21-Ricorso all'Organo di garanzia dell'istituto 9
Art.22-Ricorso al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale/Organo di Garanzia Regionale 9
Art.23-Modalità di presentazione del ricorso..... 9
Art.24-Organo di garanzia..... 10
Art.25-Esame del ricorso da parte dell'Organo di garanzia 10

Regolamento di disciplina

Delibera n°5/1 del Collegio Docenti della Scuola Secondaria di I grado del 04/11/2025
Delibera n° 2/2 del Collegio Docenti della Scuola Secondaria di II grado del 28/10/2025
Delibera n°2/1 del Commissario Straordinario del 10/11/2025

Il Regolamento di disciplina viene adottato secondo quanto previsto
Dallo Statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria
D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e successive modifiche
D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025 in attuazione della L. n. 150 dell'1/10/2024

Premessa

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.
La successione delle sanzioni non è né deve essere automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Sezione I-Principi generali

Art.1-Diritto di accesso ai documenti

Ogni intervento di carattere disciplinare si uniforma ai criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza previsti dalla Legge 142/90 per il servizio pubblico: è perciò garantito il diritto di accesso a tutti i componenti della comunità scolastica - docenti, genitori, alunni - alla relativa documentazione nel rispetto delle norme previste dalla stessa legge, laddove venga verificato l'interesse giuridicamente rilevante. Come da normativa vigente la risposta verrà comunicata entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
I provvedimenti saranno comunicati ai genitori mediante mail pec istituzionale e notifica su Nuvola con spunta di presa visione da parte della famiglia. Nel caso di alunni maggiorenni la mail/notifica verrà inviata anche agli stessi.

Art.2-Procedimento disciplinare

L'allievo può esporre le sue giustificazioni e/o testimonianze altrui, anche per iscritto, prima che sia iniziato il procedimento disciplinare che lo riguarda. Il Dirigente Scolastico raccoglie testimonianze sui fatti accaduti e compie l'indagine necessaria. Convoca il Consiglio di Classe se la gravità del fatto lo richiede o su richiesta di un terzo dei componenti. Il Consiglio di

Classe ascolta tutte le persone che riterrà utile convocare. I genitori dello studente, direttamente informati, possono chiedere di essere ascoltati.

Art.3-Finalità educativa del provvedimento disciplinare

I provvedimenti disciplinari si ispirano a finalità educativa: tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti. Eventuali sanzioni non hanno carattere punitivo, ma mirano a stimolare la consapevolezza del cambiamento di atteggiamenti. La responsabilità disciplinare è personale: ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni (di carattere sia doloso sia colposo)

Art.4-Valutazione del comportamento disciplinare

Il comportamento disciplinare e i relativi provvedimenti vanno valutati separatamente dal profitto scolastico. Il comportamento determina comunque il voto di condotta e, in una prospettiva educativa, contribuisce ad una valutazione complessiva in rapporto a partecipazione e ad impegno scolastico.

Art.5-Occasionalità o continuità delle mancanze disciplinari

Le responsabilità personali devono essere distinte tra situazioni occasionali e atteggiamento continuato e/o lesivo di diritti propri e altrui. Nel caso in cui uno studente commettesse con unico atto più mancanze disciplinari sarà inflitta la sanzione stabilita per la mancanza più grave.

Art.6-Risarcimento danni

Nel caso di comportamenti che causino danno ai beni mobili e immobili della scuola sussiste l'obbligo di risarcimento del danno erariale. La quantificazione del danno sarà accertata previo preventivo e la quota sarà addebitata all'alunna/o responsabile o ai suoi tutori, se minorenne. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario nel conto della scuola entro 30 giorni dalla notifica.
Se il danno riguarda beni mobili delle persone o lesioni alle persone vigono le consuete regole in materia di responsabilità civile e penale.

Sezione II-Sanzioni disciplinari

Art.7-Finalità educativa delle sanzioni

In un'ottica educativa le sanzioni disciplinari intendono richiamare la responsabilità personale e comunitaria nei confronti di violazioni di doveri, al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (cfr. art. 4 c. 2 dello statuto delle studentesse e degli studenti). Le sanzioni saranno perciò differenti, a seconda della diversa natura e gravità dei comportamenti sanzionati, fermo restando le caratteristiche delle sanzioni (art.4, c.5): ''temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, e ispirate al principio di gradualità'' e ''della riparazione del danno", oltre che obbligate a ''tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano''.

Art. 8- Tipologie di sanzioni e organo di disciplina competente

In generale le infrazioni di tipo disciplinare non possono influire sulla valutazione delle singole discipline, poiché esse costituiranno elemento per l'attribuzione del voto di comportamento. Inoltre, nei periodi di allontanamento per infrazione disciplinare non superiori a quindici giorni, è

necessario prevedere soluzioni che favoriscano una relazione tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori, in maniera tale da preparare il rientro in aula dello studente oggetto di sanzione.

Per le sanzioni di cui ai punti 3 e 4, qualora nel procedimento di valutazione e di decisione ricorrano circostanze attenuanti, può essere applicata la sanzione inferiore rispetto a quella prevista; in caso di recidiva, sarà applicata la sanzione immediatamente superiore.

Le sanzioni previste sono:

1. Richiamo orale. Può essere fatto dal singolo insegnante di fronte a lievi mancanze rispetto ai doveri scolastici con facoltà di annotarlo nel registro.
2. Nota generica a valenza didattica da parte dell'insegnante sul registro elettronico per comportamenti che disturbino la lezione o che ne impediscano il regolare svolgimento (es. mancanza del materiale o compiti non svolti) o dopo richiami non ascoltati. I genitori prendono visione dell'annotazione direttamente dal registro elettronico, mentre sarà cura del coordinatore informare dell'annotazione il Consiglio di Classe ogni qualvolta si riunisce.
3. Nota disciplinare. Viene data dal docente per infrazioni al regolamento di disciplina come ad esempio mancanze ripetute ai doveri scolastici, atti di disturbo del regolare andamento delle lezioni, assenze ingiustificate, ritardi ripetuti, violazioni delle disposizioni di sicurezza o di norme previste nel regolamento di istituto, anche su segnalazione di altri alunni, insegnanti e personale ATA, utilizzo in classe non a fini educativi e didattici del telefono cellulare, tablet e altri dispositivi sotto la guida dei docenti. Di ciò verrà data comunicazione al Coordinatore di classe.
4. Nel caso di allontanamento dalle lezioni per infrazione disciplinare fino a due giorni, il consiglio di classe dovrà assegnare un'attività di approfondimento, adeguatamente motivata, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno giustificato la sanzione, da svolgersi a scuola. L'Istituto si farà carico dell'individuazione dei docenti incaricati di attivare tali attività.
5. Nel caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe dovrà prevedere, con adeguate motivazioni, delle attività di cittadinanza attiva e solidale, in misura proporzionale all'orario scolastico e al numero di giorni di allontanamento. Le attività di cittadinanza attiva e solidale possono includere:
   - Supporto a progetti previsti dal PTOF.
   - Lavori di pulizia e sistemazione di spazi interni/esterni.
   - Attività di catalogazione.
   - Attività presso Enti e Associazioni esterne in regime di convenzione.

   Tali attività dovranno essere inserite nel PTOF e dovranno aver luogo presso strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica stipulerà convenzioni. Nel corso di tali attività, l'obbligo di vigilanza è a cura delle strutture in questione, le quali dovranno comunicare anche eventuali assenze. Strutture, associazioni ed enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere i ragazzi, mediante partecipazione ad apposito avviso pubblico dell'USR di riferimento, che si preoccuperà di verificarne i requisiti e aggiornare annualmente l'elenco delle strutture ospitanti. La scuola individuerà le figure referenti. Il mancato o parziale svolgimento di tale attività sarà valutato nell'ambito dell'attribuzione del voto di comportamento. In particolare, in base al comma 8 ter nell'art. 4 dello Statuto: "Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale dovranno corrispondere ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline". In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza solidale avverranno a vantaggio della comunità scolastica. Il Consiglio di classe può decidere, altresì, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo non superiore "ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità".
6. Nel caso di allontanamento superiore a quindici giorni, la scuola "promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di

recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica". L'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni può essere determinato, commisuratamente alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo, anche in caso di:
– reati che violano la dignità e il rispetto della persona;
– pericolo per l'incolumità delle persone;
– in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e/o degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art.9 - Segnalazioni all'autorità giudiziaria

Nel caso siano stati commessi atti configurabili quali reati, il Dirigente Scolastico o suo delegato provvede, dietro segnalazione scritta assunta agli atti da parte del testimone, a segnalarli tempestivamente all'autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 8 – sexies del DPR n. 134/25.

Art.10-Annotazione delle sanzioni disciplinari

Tutte le sanzioni disciplinari, tranne il semplice richiamo orale e l'annotazione e note sul registro di classe, vanno annotate nel fascicolo personale dello studente.

Sezione III-Doveri

Tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni (la casistica qui sotto riportata è meramente esemplificativa e non da intendersi esaustiva. I consigli di classe nell'applicazione di codesto regolamento valuteranno l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per analogia, nel caso in cui la mancanza non rientri tra quelle sottoelencate).

Con riferimento alla frequenza e all'impegno	
Mancanza disciplinare	**Sanzione**
1. Mancata esibizione della Giustificazione al rientro dall'assenza entro le 48 ore dal rientro.	1. Annotazione scritta sul registro di classe
2. Assenza ingiustificata ripetuta	2. Annotazione scritta sul registro di Classe ed eventuale valutazione del caso da parte del Consiglio di classe.
3. Frequente mancato rispetto degli impegni scolastici	3. Richiamo orale e obbligo di recupero del lavoro non svolto. Il mancato recupero comporta il richiamo scritto e diventa elemento di valutazione quadrimestrale/finale.
4.Falsificazione firma	4. Per una sola falsificazione ammonizione scritta inserita nel fascicolo personale riservato dell'alunno e comunicazione alla famiglia, tramite mail. Per reiterate falsificazioni allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni e 6 in condotta.

5. Comportamento che turba il regolare svolgimento delle lezioni.	5. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe.
6. Ritardi reiterati non dovuti a disservizi dei mezzi di trasporto.	6. Richiamo orale e nota sul registro di classe.
7. Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni, senza il consenso del docente.	7. Richiamo orale e nota sul registro di classe; nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, sarà notificata al Dirigente Scolastico con ritiro del dispositivo e obbligo di riconsegna ai genitori
8. Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e delle pertinenze e durante tutte le attività didattiche.	8. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe.
9.Copiatura di qualsivoglia natura	9. Nota sul registro di classe ed eventuale invio al Dirigente Scolastico se reiterato.
10. Utilizzo di sostanze di abuso quali droghe e alcol nei locali della scuola e a tutti i luoghi ad essa equiparati.	10. Allontanamento delle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.
Con riferimento al rispetto delle persone	
Mancanza disciplinare	Sanzione
1. Offesa lieve, occasionale e circoscritta, espressa oralmente e motivata da intemperanza verbale in situazione di tensione emotiva	1. Richiamo orale e presentazione delle scuse.
2. Offesa grave verbale arrecata con volontà	2. Nota sul registro di classe con invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta.
3.Offesa grave scritta arrecata con volontà e premeditazione	3.Nota sul registro di classe con invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta e in casi più gravi o di recidiva sospensione con frequenza.
4.Utilizzo di comportamento o linguaggio Lesivo della dignità della persona e/o delle regole della convivenza civile	4.Richiamo orale e nota sul registro di classe, in caso di reiterazione invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta.

5. Mancanza di rispetto verso i docenti e altri soggetti dell'istituzione scolastica, anche per via informatica	5. Nota sul registro di classe con invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta e in casi più gravi o di recidiva allontanamento dalle lezioni commisurato alla gravità del fatto.
6. Atti di bullismo e cyberbullismo, atti intimidatori.	6. Allontanamento dalle lezioni commisurato alla gravità del fatto.
Con riferimento al rispetto delle disposizioni	
Mancanza disciplinare	Sanzione
1.Violazione dei regolamenti d'istituto e delle disposizioni date dai diversi soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni che sia occasionale e non intenzionale, priva di conseguenze su altri soggetti e dovuta a mancanza di informazione o superficialità nel comportamento	1. Richiamo orale e assunzione dell'impegno da parte dello studente a rispettare la norma violata.
2. Violazioni di disposizioni in cui sia ravvisato un esplicito disprezzo della norma o che abbiano conseguenze significative	2. Nota scritta sul registro di classe e invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta.
3. Violazioni gravi di disposizioni organizzative e di sicurezza quale ad Esempio procurato allarme, con esplicita intenzionalità.	3. Allontanamento dalle lezioni commisurato alla gravità del fatto a cura dell'organo competente.
Con riferimento al rispetto delle strutture e del patrimonio della scuola	
Mancanza disciplinare	Sanzione
1. Non sono da risarcire danni arrecati senza alcuna colpa. Gli altri danni vanno sempre risarciti come sotto specificato.	
2. Danneggiamento colposo di modesta entità economica.	2. Nota scritta sul registro di classe e compartecipazione al risarcimento.
3. Danneggiamento doloso	3. Nota scritta sul registro di classe e risarcimento completo dei danni.

Sezione IV-Organi competenti per le sanzioni

L'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è:

1. Il Dirigente Scolastico, o alternativamente il Consiglio di Classe, qualora la gravità della situazione lo richieda o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dello stesso, per le sanzioni di allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni;
2. Il Consiglio di Classe, completo delle componenti studenti e genitori in tutte le parti del procedimento, per le sanzioni di allontanamento dalle lezioni per il periodo compreso fra 3 e 15 giorni;
3. Il Commissario Straordinario per le sanzioni di allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni.
Tutti gli organi, nel rispetto dei loro compiti, sono tenuti al segreto d'ufficio. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, ma nel processo verbale viene riportato solo il numero dei votanti.

Art.12-Il Dirigente Scolastico e i docenti

Il richiamo orale e la nota sul registro di classe sono attribuiti dal Dirigente Scolastico o dai docenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.13-Il Consiglio di Classe

L'allontanamento dalle lezioni per il periodo compreso fra 3 e 15 giorni è disposta dal Consiglio di classe.

Art:13 bis-Il Consiglio di Istituto

L'allontanamento dalle lezioni per il periodo superiore a 15 giorni è disposto dal Commissario Straordinario.

SezioneV- Procedimento disciplinare

Art.14- Principi del procedimento disciplinare

Ogni procedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti principi:
a) Accertamento dei fatti e contestazione formale degli addebiti;
b) Garanzia del diritto di audizione a difesa;
c) Convocazione di tutte le componenti dell'organo collegiale competente;
d) Rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità;
e) Considerazione della situazione personale dello studente;
f) Valenza educativa dell'intervento.

Art.15-Diritto di difesa

Nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, in ogni procedimento disciplinare deve essere sempre garantito il diritto di difesa: prima di eventuali sanzioni occorre ascoltare le ragioni dell'interessato/a. Allo studente/Alla studentessa va data possibilità anche di produrre prove, testimonianze a lui/lei favorevoli e giustificazioni scritte.

Art.16-Richiamo orale

Il richiamo orale deve essere fatto subito dopo la constatazione del comportamento oggetto del richiamo.

Art.17-Contestazione scritta

In tutti i casi in cui la sanzione prevista sia superiore al semplice richiamo orale o nota sul registro il procedimento inizia con la contestazione scritta dell'addebito allo studente da parte del Dirigente Scolastico o dell'organo che avvia il procedimento. La contestazione va fatta entro

5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto contestato mediante comunicazione scritta dell'avvio del procedimento sul Registro elettronico Nuvola con presa visione che varrà come notifica e successiva mail con convocazione dell'organo competente. La contestazione deve contenere la convocazione dello studente perché sia sentito a sua difesa.

Art.18-Comunicazione del provvedimento

Il Dirigente Scolastico informerà mediante mail pec istituzionale e avviso con presa visione sul Registro elettronico Nuvola i genitori dello studente destinatario del provvedimento.

Art.19-Dovere di accertamento

Nel caso in cui il Dirigente Scolastico ritenga che la mancanza comporti una sanzione superiore all'ammonizione scritta, dopo la contestazione scritta sottoporrà la questione al Consiglio di classe.
Prima di eventuali sanzioni l'organo competente, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe, ha il dovere di accertare i fatti e di valutare le giustificazioni presentate dallo studente in presenza della famiglia.
Quando ritenga che non vi siano ragioni sufficienti a procedere, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato e alla famiglia.

Art.20-Motivazione per iscritto

Tutte le decisioni devono essere motivate per iscritto: il provvedimento deve anche informare lo studente/la studentessa della facoltà di ricorso contro la decisione presa. A questo scopo nel provvedimento deve essere indicato anche l'organo competente a cui ricorrere e i termini entro i quali il ricorso va fatto.
Il provvedimento va comunicato a studenti e famiglie nelle modalità di cui sopra.

Sezione VI- Ricorsi e reclami

Art.21-Ricorso all'Organo di garanzia dell'istituto

Lo studente/La studentessa può presentare ricorso all'Organo di garanzia sia nel caso ritenga irregolare la procedura adottata nei suoi confronti, ovvero non abbia rispettato le norme del presente regolamento, sia nel caso ritenga la decisione ingiusta, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art.22 –Ricorso al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale/Organo di Garanzia Regionale

Contro le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni è ammesso il ricorso al Direttore Generale dell'USR, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare.

Art.23-Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso va presentato per iscritto e firmato in forma autografa/digitale da parte di almeno un genitore/tutore e dell'alunno/a, se maggiorenne, e inoltrato anche a mezzo mail agli uffici di segreteria che rilasceranno il numero di protocollo. Deve contenere le ragioni specifiche del ricorso e può presentare eventuali prove o testimonianze favorevoli allo/a studente/studentessa ricorrente. Quest'ultimo/a può chiedere di essere ascoltato/a e di

rivedere la decisione nei suoi confronti.

Art.24-Organo di garanzia

Sulla base di quanto previsto dal D.PR.249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art.5 (Impugnazioni), l'Organo di Garanzia è composto da:
Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
-due rappresentanti dei docenti
-due rappresentanti dei genitori
-due rappresentanti degli studenti.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del PTOF. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale dei rappresentanti di Istituto, il rinnovo è annuale.
I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del PTOF, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Dovendo deliberare su revisione di provvedimenti disciplinari, si deve sempre esprimere voto favorevole o contrario: non è ammessa astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di diretto coinvolgimento di uno dei membri sussiste incompatibilità, per cui il membro suddetto non potrà prendere parte alla riunione.

Art.25-Esame del ricorso da parte dell'Organo di garanzia

L'Organo di garanzia deve esprimersi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di impugnazione; qualora non pervenisse risposta entro il limite indicato, il ricorso è da considerarsi rigettato. Nel corso dei suoi lavori l'Organo può sentire, qualora ne facciano richiesta, le parti coinvolte, acquisendo eventuali contro deduzioni dell'organo che ha irrogato la sanzione.
Qualora l'Organo di garanzia ritenga il provvedimento illegittimo o eccessivo rispetto ai fatti contestati potrà annullare il provvedimento, motivando in modo accurato la sua decisione. Qualora invece non rilevi irregolarità o ingiustizia, confermerà la sanzione, respingendo il ricorso.
La decisione, debitamente motivata, che l'Organo di garanzia prenderà va depositata in segreteria studenti, la quale provvederà a trasmettere copia della decisione allo/a studente/studentessa e alla sua famiglia.
La decisione dell'Organo di garanzia è ulteriormente impugnabile davanti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, soggetto a parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.